

STATUTO
"LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI - APS"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg., c.c. e del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata

"LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI - APS"

(d'ora in avanti l'Associazione) operante senza fini di lucro, già costituitasi come associazione non profit il 30 dicembre 1994 con regolare atto notarile, con sede nel comune di Forlì, per iniziativa delle Associazioni "Convegni Maria Cristina", "Centro Studi Romagna", "Centro Italiano Femminile - CIF" e "Associazione don Bosco".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Forlì. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ma può essere sciolta a norma del presente statuto.

ART. 2 - Finalità e attività

L'Associazione non ha finalità di lucro. Persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: si propone di realizzare condizioni di promozione culturale sempre più ampie e concrete mediante l'apprendimento, la discussione e l'illustrazione di tematiche culturali, di aspetti della società e di problemi dell'economia, nonché la promozione di iniziative atte al raggiungimento delle finalità proprie.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale ex art. 5, D.Lgs 117/2017:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione propone la promozione, progettazione ed animazione di programmi socio-culturali e attività idonee a creare occasioni favorevoli alla socializzazione ed all'armonica integrazione delle varie generazioni con particolare attenzione ai problemi della terza età. Si propone altresì lo svolgimento di attività didattica organizzata in:

- Conferenze;
- Corsi su specifiche tematiche;
- Seminari di approfondimento;
- Visite guidate a luoghi, mostre, eventi in relazione

all'attività didattica;

- Educazione al canto corale;
- Educazione alla lettura e alla comunicazione espressiva;
- Ogni altra attività di interesse culturale e di socializzazione organizzata nelle forme ritenute più opportune da parte dell'assemblea dei soci.

L'Associazione può inoltre svolgere, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18, D.Lgs 117/2017.

Può tuttavia avvalersi di personale retribuito (lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura) nei limiti previsti dall'art. 36, D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 3 - Patrimonio, risorse economiche e devoluzione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

L'associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi;
- 3) proventi delle attività di cui all'art. 6, D.Lgs 117/2017;
- 4) contributi dei privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, di organismi regionali, nazionali e internazionali;
- 5) introiti derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
- 6) donazioni e lasciti testamentari;
- 7) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 8) rendite di beni mobili, immobili e universalità di mobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs

117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari stabiliti dal Consiglio Direttivo e presso l'Ufficio Postale ed ogni operazione finanziaria deve essere disposta con firma del Presidente o, disgiuntamente, di eventuali delegati scelti dal medesimo Consiglio Direttivo. E' fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs 117/2017. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione del patrimonio residuo avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 9, D.Lgs 117/2017, a favore di altra Associazione del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità sociale, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole acquisito presso l'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui all'art. 45, D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche che ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - Requisiti e modalità di adesione

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti

e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa annuale ed al rilascio della tessera sociale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa annuale; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

Al momento della ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti ed i fini dell'associazione: l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato in subordine al pagamento dell'annuale quota associativa e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso;
- mancato versamento della quota associativa;
- decesso: in tal caso il rapporto associativo non prosegue con gli eredi; questi non avranno diritto alla restituzione della quota associativa versata, ma solo agli eventuali crediti vantati dal socio defunto, il cui rimborso dovrà avvenire entro tre mesi dalla approvazione del bilancio dell'anno in cui si è verificato il decesso;
- esclusione;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione;
- perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, che decide in via definitiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 7 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Il comportamento dei soci verso gli altri soci ed all'esterno deve essere improntato a spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 2 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a.r.. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti

alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto:

- di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare all'attività sociale;
- di recedere dall'associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta;
- di esercitare i controlli stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota non è frazionabile né è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio;
- versare le eventuali quote di partecipazione alle singole attività, stabilite dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività a cui intendono partecipare.

Art. 8 - Volontari

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17, D.Lgs 117/2017. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, D.Lgs 117/2017.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro

i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017;
- l'Organo di Revisione, nei casi previsti dall'art. 31, D.Lgs 117/2017, il quale può coincidere con l'Organo di Controllo.

ART. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 2 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax o indicazione nella home page del sito internet) almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano; per scrutinio segreto nei casi riguardanti persone, elezione e revoca del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale dei Conti e nel caso ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione e tutti i soci potranno prenderne visione.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- 1) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- 3) approva i regolamenti interni;
- 4) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- 5) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- 6) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli associati;
- 9) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 10) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 7

eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario che potrà svolgere esclusivamente funzioni di promozione dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 13 - Elezione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

ART. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione e tutti i soci, a richiesta, potranno prenderne visione.

ART. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri: il Presidente; il Vicepresidente; il Tesoriere; il Segretario; i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro; nomina il Rettore dei Corsi Accademici.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- 2) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- 3) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 6) determinare l'importo della quota associativa annuale;
- 7) gestire i fondi dell'Associazione;
- 8) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- 9) individuare le attività diverse di cui all'art. 6, D.Lgs 117/2017 esperibili dall'Associazione;
- 10) deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- 11) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote di partecipazione alle attività;
- 12) redigere il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 13) ratificare, nella prima seduta successiva, gli eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Presidente in materia di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo;
- 14) deliberare in merito alla stipula di convenzioni e di tutti gli atti con Enti Pubblici e privati inerenti le attività associative;
- 15) decidere di associarsi ad altri Enti non Profit aventi le medesime finalità;
- 16) revocare il mandato del Presidente nei casi e nei modi previsti dall'art. 18;
- 17) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte per conto dell'Associazione;
- 18) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- 19) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts.

ART. 16 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

L'assenza ingiustificata dei membri del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive comporta la loro automatica decadenza. In caso di dimissioni, di decadenza o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci da convocarsi entro tre mesi. I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo e ciascuno dei suoi componenti può essere revocato dall'Assemblea straordinaria prima della fine del mandato con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- 1) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- 2) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- 3) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- 4) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali;
- 6) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico;
- 7) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 15 giorni;
- 8) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Decadenza del Presidente

Il Presidente cessa dalla carica:

- alla scadenza del mandato;
- in caso di cessazione dalla carica o di dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente più anziano per appartenenza all'Associazione sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente;
- in caso di revoca effettuata dal Consiglio Direttivo per essere venuto meno immotivatamente anche ad uno solo dei compiti previsti dal precedente articolo ovvero per indegnità, accertata e decretata dal Consiglio Direttivo

in seduta plenaria con voto unanime di tutti i membri presenti personalmente. Contro tale decisione, il Presidente può ricorrere all'Assemblea dei soci, appositamente da egli stesso o dal Vicepresidente convocata.

ART. 19 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei soci e dei volontari;
- 2) provvedere, di concerto con il Presidente, al disbrigo della corrispondenza ed alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 3) inviare le convocazioni ai soci per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e per le altre attività sociali;
- 4) custodire e conservare i libri dei Verbali degli Organi dell'Associazione, i Bilanci, la documentazione contabile, gli archivi sociali e quant'altro previsto dalla legislazione vigente in materia.

Egli può essere coadiuvato da persone di fiducia da lui scelte sempre nell'ambito dell'Associazione.

ART. 20 - Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 21 - Rettore

Il Rettore elabora il programma delle attività didattiche e lo propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione. È invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Rettore dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

ART. 22 Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30, D.Lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L'organo di controllo non può essere eletto tra i soci.

L'organo di controllo può essere incaricato dalla Assemblea ad effettuare la revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'art. 31 comma 1, D.Lgs 117/2017.

ART. 23 Revisione Legale dei Conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31, D.Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

Non possono essere eletti revisori contabili i soci dell'Associazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 24 - Cariche

Tutte le cariche sociali sono triennali e decadono automaticamente con la scadenza del Consiglio Direttivo; sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito salvo il rimborso delle spese di cui al precedente art. 8.

ART. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 26 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

2) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

3) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

4) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

5) i libri contabili, il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni da tale richiesta.

ART. 28 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 10. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e deliberino anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 3.

ART. 29 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 30 - Assicurazione dell'associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 31 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione e della normativa vigente.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività associativa stessa.

ART. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e d ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Forlì, 25 febbraio 2025

Il Presidente
Renzo Virgilio Severi

Il Segretario
Francesco De Nunzio